

SEAT. 73 P/11  
C.R.O.H. 43 20/11  
Rep. 6324/11

C.U.

RGAC 63667 ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Il giudice dott. PARZIALE Roberto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 63667 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, posta in deliberazione all'udienza di discussione ex articolo 281 sexies cpc del 7 aprile 2011 e vertente

**INCASO.it**

TRA

[redacted] (cf [redacted]) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via G. Battista V. n. [redacted], presso lo studio dell'avv. M. G. [redacted] che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. F. [redacted] del Foro di P. [redacted] giusta procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

OPPONENTE

E

[redacted] (cf [redacted]), elettivamente domiciliato in Roma via [redacted] C.F. n. [redacted], presso lo studio dell'avv. A. C. [redacted] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. G. F. [redacted] del Foro di P. [redacted] giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTO

Oggetto: contratto di assicurazione

CONCLUSIONI

All'udienza di discussione ex articolo 281 sexies cpc del del 7 aprile 2011 le parti concludevano come in atti.

21

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato la società attrice ha convenuto in giudizio [REDACTED] chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 17010/2010 emesso dal Tribunale di Roma con il quale era stato ingiunto di pagare la somma di euro 51.645,69 oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio e rigettare le pretese dei convenuti.

A fondamento della domanda ha dedotto che mancavano le condizioni di ammissibilità per

la emissione del decreto ingiuntivo non essendo il credito vantato basato su prova scritta dal momento che le condizioni di polizza escludevano la sussistenza del diritto vantato alla restituzione del capitale essendo la garanzia di rimborso legata alle obbligazioni emesse dalla banca Lehman Brothers, che, in quanto fallita, non era più in grado di onorare la garanzia prestata.

La polizza di assicurazione stipulata, infatti, era denominata Progetto Index Linked Performance 5 ed era stata consegnata al contraente unitamente alle note informative e alla condizioni di polizza, mentre l'accettazione dell'Assicurazione era pervenuta al convenuto dopo circa un mese assicurando, in questo modo al sottoscrittore, un sufficiente periodo di riflessione.

In ordine alle condizioni di contratto ha evidenziato che nelle note informative si evidenziava la circostanza che la società aveva selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che in caso di inadempimento dell'ente emittente eventuali effetti economici pregiudizievoli erano in capo al contraente e che le garanzie contrattuali erano collegate al titolo in questione ed interamente garantite dal Lehman Brothers Holding Inc., concetto ribadito anche all'interno della polizza. Di

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

conseguenza il significato di polizza doveva essere tratto dall'insieme delle condizioni che la regolavano.

Si è costituito il S. ■■■■ esponendo che il 16 marzo 2001 aveva stipulato la polizza che prevedeva che, in cambio di un versamento di un premio iniziale, che veniva restituito con una piccola maggiorazione in caso di morte nel corso della durata del contratto, nel corso del contratto venissero erogate delle cedole annuali, mentre alla scadenza venisse restituito un capitale costituito dal capitale iniziale versato – definito capitale minimo garantito – maggiorato dalla capitalizzazione di otto cedole annuali di importo variabile sulla

base dell'85% del rendimento del Fondo Roma Vita per il periodo intercorrente tra lo stacco della cedola e la scadenza del contratto.

Il contratto, poi, all'articolo 3, prevedeva anche una garanzia di conservazione del fondo costituita dall'obbligo per l'emittente della polizza e non per il sottoscrittore di investire in obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers Treasury Co. B.V.

Poiché dette obbligazioni erano state rese indisponibili a causa del fallimento della predetta azienda, la società aveva comunicato di non ritenere che il sottoscrittore avesse diritto al premio di polizza.

Ha chiesto, quindi, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con la concessione della provvisoria esecutività oltre a di interessi di mora a decorrere dal 4 aprile 2009.

La causa, quindi, in assenza di richieste istruttorie, veniva decisa alla udienza di discussione del 7 aprile 2011.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Appare evidente che se, nel caso di specie, ci si trovasse in presenza di uno strumento tipico emesso da una Compagnia assicurativa, la funzione economico sociale del contratto dovrebbe essere rinvenuta nel trasferimento di un rischio alla assicurazione in

3.

cambio di pagamento di un premio. Nel caso di specie tale natura appare solo marginalmente presente nella previsione di un meccanismo di maggiorazione del rendimento del capitale investito in caso di morte nel corso della durata del contratto stesso.

Di conseguenza la disciplina deve essere individuata in un contratto misto nel quale sono presenti una pluralità di funzioni di guisa che non trattandosi di uno strumento previsto specificamente dalla legge, l'oggetto non può presumersi astrattamente idoneo ma deve essere valutata la sua complessiva struttura al fine di verificarne la natura ed anche la

normativa applicabile.

La forma del contratto appare complessa dal momento che il contraente ha sottoscritto la proposta di accettazione che vincola il contenuto del contratto definitivo che si sarebbe concluso con l'accettazione della proposta da parte dell'Assicurazione a condizione che l'accordo fosse corrispondente alle condizioni contenute nella proposta.

In assenza di uno specifico contratto occorre considerare come tale le condizioni di polizza integrate dalla proposta di adesione, modalità che esclude, quindi, che vi sia stata sottoscrizione di alcuna clausola vessatoria essendo pacifica la mancata previsione di una loro specifica accettazione, non essendo corrispondente la specifica approvazione delle stesse, chiaramente e specificamente individuate, la mera indicazione di aver preso atto delle condizioni di polizza..

Nella proposta sottoscritta, che quindi vale come accettazione tra le parti solo nel caso che il contratto definitivo fosse del tutto conforme alla proposta, si indica una durata di polizza in otto anni con un premio di polizza di lire 100.000.000 di cui 202.400 quale premio per la polizza vita, ed un capitale iniziale di lire 100.000.000 ed un capitale minimo garantito alla scadenza di lire 100.000.000.

Di conseguenza nella proposta sottoscritta risulta evidente che l'assicurazione vita aveva

5

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

un premio di lire 202.400 mentre per lo strumento finanziario si prevedeva un investimento di lire 100.000.000 con la espressa previsione di un "capitale minimo garantito alla scadenza", formula che appare del tutto univoca nel senso che la società convenuta aveva assunto l'obbligo contrattuale di restituire alla scadenza comunque la somma di lire 100.000.000 avendo specificamente indicato che tale capitale minimo era garantito che sarebbe stato restituito alla scadenza, senza alcuna indicazione di limiti o incertezze né richiami che detto importo doveva considerarsi alla luce di altre previsioni di polizza.

Per quanto riguarda le condizioni generali di polizza – uniche che pongono obblighi tra i

contraenti essendo la nota informativa destinata ad spiegare, sia pure unilateralmente, e quindi senza alcuna conseguenza per l'altro contraente se non ai fini della valutazione della buona fede della società convenuta nel caso di indicazione di elementi non conformi a quanto previsto nelle clausole contrattuali - nelle definizioni di legge, se ve ne fosse necessità, il significato che convenzionalmente le parti hanno stabilito che dovesse essere

attribuito alla formula "capitale minimo garantito alla scadenza", la esatta formulazione contenuta nella proposta di polizza specifica che essa significa il 100% del capitale iniziale mentre il capitale iniziale è rappresentato dal premio unico versato. Inoltre, all'articolo 3 si prevede che "Alla scadenza contrattuale, a fronte del pagamento di un premio unico, la società garantisce ai beneficiari la corresponsione del capitale di cui all'articolo 5.

L'articolo 5 stabilisce come determinare il capitale liquidabile a scadenza – ipotesi che ricorre nel caso di specie, essendo del tutto irrilevante quanto previsto per la determinazione dell'indennizzo in caso di morte o le modalità del riscatto anticipato della polizza – prevedendo che detto importo sarebbe stato determinato dalla somma di due importi: a) il "capitale iniziale, pari al premio versato" con la espressa indicazione che era "comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al capitale iniziale" definito in polizza come capitale minimo garantito alla scadenza; b) la

13

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

capitalizzazione di otto cedole annuali di importo variabile.

Vi sono, poi, modalità di determinazione della cedola annuale sulla base di un importo pari a circa il 17% della media della variazione positiva e/o negativa dei due titoli azionari che avevano ottenuto le peggiori performance tra venti titoli individuati in polizza e la capitalizzazione di ogni cedola sarebbe stata realizzata in relazione all'85% del rendimento realizzato da Fono Romavita in relazione alle cedole non riscattate dal contraente.

Le norme contrattuali per quanto riguarda il pagamento alla scadenza del contratto appaiono chiare. Risulta sempre dovuto il capitale iniziale di cui è espressamente garantita

la restituzione, mentre la quota maggiorativa è rappresentata dal rendimento delle cedole e dalla capitalizzazione delle stesse, quota che, quindi dipende dall'andamento dei titoli di riferimento, aspetto comunque non in contestazione nel presente giudizio.

Afferma la società convenuta che la polizza all'articolo 3 avrebbe operato un collegamento con obbligazioni della Lehman Brothers dell'investimento operato dall'attore, di guisa che al

fallimento della stessa conseguirebbe l'azzeramento del capitale dell'attore anche per la quota parte eventualmente relativa alla capitalizzazione delle cedole, non avendo parte convenuto dedotto che l'attore avrebbe incassato le cedole.

La disposizione richiamata, però, non è in alcun modo riferibile all'investimento dell'attore dal momento che la clausola recita che "La società investe gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche nel titolo obbligazionario in euro "Lehman Brothers Treasury BV con scadenza 26 luglio 2009 con cedola annua variabile ...".

Sempre dalle definizioni si apprende che per "riserva matematica" deve intendersi l'importo accantonato dalla società per far fronte ai propri impegni.

E' evidente, quindi, che oggetto dell'investimento nel titolo da parte della società non è il capitale versato dai singoli clienti ma solo quello che la società si impegna ad investire, vale a dire l'importo della riserva matematica cui la società è obbligata a garanzia della

R

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

restituzione del capitale complessivo in un certo modo – la società avrebbe egualmente potuto investire in immobili o titoli di stato trattandosi di scelte esclusivamente riservate alla società all'interno della proprie responsabilità di impresa – di guisa che comunque il sottoscrittore della polizza è del tutto estraneo a tale acquisto, restando comunque la società convenuta tenuta alla restituzione dell'importo di polizza.

Infatti la società emittente la polizza risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni assunte essendo irrilevante se la quota di riserva matematica sia esistente o meno, essendo evidente che nelle strutture assicurative e finanziarie l'ammontare delle riserve

garantisce la solidità della società e garantisce gli investitori sulla solidità della struttura che in caso di difficoltà può contare non solo sul patrimonio ma anche sulle riserve volontarie o obbligatorie in relazione al giro di investimenti.

Nelle informazioni fornite non è desumibile qualcosa di diverso in quanto nell'articolo 2 si ribadisce che oggetto dell'investimento in titoli obbligazionari non era il capitale versato

dagli assicurati ma solo gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche, riserve matematiche evidentemente non pari all'intero capitale sottoscritto dal momento che diversamente non vi sarebbe stato il riferimento alle riserve matematiche pari ad una parte del capitale sottoscritto – esistono in tutto il settore creditizio ed assicurativo e non coinvolgono in nessun caso l'intero capitale raccolto – ma all'intero capitale, tenuto conto che le riserve sono determinate proprio al fine di garanzia per i sottoscrittori ma che non incidono sull'esclusivo rischio di impresa gravante sulla società che emette le polizze.

Anche il riferimento ai rischi finanziari attinenti all'andamento dei venti titoli di riferimento – si è visto peraltro che sono prese in considerazione solo le performance peggiori – non appare significativo in ordine al tipo di rischio attribuito al sottoscrittore dal momento che non vi è dubbio che l'andamento del mercato costituisce un rischio finanziario a carico del contraente ma evidentemente, sulla sola quota relativa alle cedole annuali che, al massimo

3

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

possono non maturare..

D'altra parte che non vi fosse un collegamento diretto tra il capitale iniziale e ed il titolo obbligazionario indicato quale investimento della riserva matematica, risulta evidente dal momento che in relazione all'inadempimento dell'emittente della obbligazione, si avvisa il cliente che gli eventuali effetti secondari pregiudizievoli sarebbero stati a suo carico.

Poiché appare pacifico che se l'effetto dell'inadempimento fosse la perdita del capitale, non si potrebbe in alcun modo fare riferimento ad eventuali effetti secondari pregiudizievoli,

dal momento che nell'interpretazione della società convenuta si tratterebbe, invece di un

effetto principale – e non certo secondario – pregiudizievole e certo – e non eventuale –

dal momento che al verificarsi dell'inadempimento la società ha ritenuto che il contraente avesse perso sia il capitale sia l'eventuale capitalizzazione delle cedole annuali.

Proprio la indicazione, invece di effetti "eventuali effetti secondari pregiudizievoli" dimostra in modo incontrovertibile che il problema potrebbe riguardare i sottoscrittori, solo in caso di

stato di insolvenza della società convenuta, non potendo gli stessi contare sull'ammontare di garanzia della riserva matematica, situazione che non appare essere stata neppure dedotta nel caso di specie.

Solo il secondo periodo della clausola 3.2 opera un riferimento al fatto che le eventuali modificazioni della tassazione del titolo obbligazionario avrebbero potuto determinare una modificazione del rendimento del titolo e, quindi, una diminuzione del capitale liquidabile.

Tale valutazione, però, non essendo in alcun modo conseguenza di quanto indicato nelle condizioni di contratto che il "capitale liquidabile " rectius il "capitale liquidale minimo garantito alla scadenza", non essendo prevista in polizza la definizione di capitale liquidabile, risultando sempre indicato che non vi è alcun collegamento diretto fra l'obbligazione Lemman Brothers ed il singolo investimento, prevedendo il contratto che tale rapporto riguardava i soli attivi rappresentativi delle riserve matematiche, non si ritiene che

3

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

possa comportare un plausibile pregiudizio per il capitale minimo garantito.

Quanto contenuto nelle informazioni costituisce, quindi, una valutazione unilaterale del contraente – peraltro non conforme al contratto - e che non integra lo stesso avendo il contraente solo indicato di aver ricevuto il prospetto nel quale tale orientamento era espresso, ma non ha mai accettato simile orientamento come integrativo del contratto.

Deve, pertanto, essere affermato il diritto dell'attore a vedersi corrispondere alla data del 4 aprile 2009 la somma di euro 51.645,69 quale capitale liquidabile minimo garantito alla scadenza con interessi legali da tale data fino a quella della presente sentenza.

Nulla può essere liquidato a titolo di somma aggiuntiva per la cedole maturate, non essendovi la prova della loro capitalizzazione e della loro misura, né essendo stato fornito l'andamento dei titoli azionari di riferimento per il periodo dall'aprile 2001 all'aprile 2009. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

II CASO.it

P Q M

il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla società [REDACTED] s.p.a. nei confronti di [REDACTED]

- Rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo n. 17010/2010 del Tribunale di Roma e per l'effetto condanna la società convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 51.645,69 con interessi legali decorrenti sulla somma dal 4 aprile 2009 fino alla data della presente sentenza;
- Accorda la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 17010/2010 del Tribunale di Roma anche in relazione alle spese;

3.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

- Condanna la società [REDACTED] a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 6.500, di cui euro 3.500 per onorari, euro 1.800 per diritti ed euro 1.200 per spese ed esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011 mediante la lettura della decisione che, scritta su dieci fasciate, costituisce parte integrante del verbale di causa ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.

Il Funzionario  
dessa Rita Vertola

Il Giudice  
Roberto Parziale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma il 7/4/2011



Il Funzionario DIRETTORE  
dessa Rita Vertola

PERVENUTO AL REPERTORIO  
IL 12 APR. 2011

|| CASO.it